

# Ordinanza sullo stato civile (OSC)

**Modifica del 24 ottobre 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004<sup>1</sup> sullo stato civile è modificata come segue:

*Art. 40 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria comunica:

- d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);

*Art. 74a* Elusione del diritto degli stranieri

<sup>1</sup> L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti.

<sup>3</sup> L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

<sup>4</sup> Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

<sup>5</sup> L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

<sup>6</sup> La decisione dell'ufficiale dello stato civile sul rifiuto di celebrare il matrimonio è comunicata ai fidanzati per scritto, insieme all'indicazione dei rimedi giuridici.

<sup>1</sup> RS 211.112.2

*Titolo prima dell'art. 75m***Sezione 3: Unione domestica registrata di cittadini stranieri***Art. 75m*

<sup>1</sup> L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preliminare o la registrazione dell'unione domestica si rifiuta di procedere se uno dei partner non intende manifestamente creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD).

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i partner sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di produrre documenti.

<sup>3</sup> L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

<sup>4</sup> Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

<sup>5</sup> L'audizione dei partner e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

<sup>6</sup> La decisione dell'ufficiale dello stato civile è comunicata ai partner per scritto, insieme all'indicazione dei rimedi giuridici.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz